



# REGIONE LAZIO

**ASSESSORATO LAVORO E FORMAZIONE**

**AREA 05 /11**

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 14 ottobre 2011, presso l'Assessorato Lavoro e Formazione della Regione Lazio, su convocazione per le vie brevi da parte della stessa Regione ed alla presenza del funzionario responsabile Dr. Raffaele Fontana, al fine di esperire l'incontro relativo all'istanza per la concessione del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà ai sensi dell'art. 1, della L. 863/84 e dell'art. 5, del D.L.148/93, convertito in legge 236/1993 e successive modifiche ed integrazioni, avanzata dalla società ARTIGIANATO FIORENTINO LAMPADARI ROMA SRL, si sono incontrate le parti di seguito indicate:

All'incontro sono presenti le parti di cui all'allegato foglio presenze.

### PREMESSO CHE:

- La società ARTIGIANATO FIORENTINO LAMPADARI ROMA SRL opera nel settore della commercializzazione di prodotti per l'illuminazione, applicando ai lavoratori dipendenti il CCNL commercio ed ha un organico complessivo, sull'unità produttiva di Roma, pari a n. 10 lavoratori;
- La società per caratteristiche dimensionali e per tipologia di codice Ateco, non rientra nell'ambito dell'applicazione della CIGS;
- l'orario di lavoro normale dei dipendenti consta di 40 ore settimanali,
- La società, nel corso del corrente anno si è trovata a registrare anche a causa della più complessiva crisi globale che sta colpendo tutte le economie, una crisi tale da determinare un ridimensionamento della propria attività commerciale, con evidenza di un esubero, sull'unità produttiva in oggetto, pari a 03 unità lavorative equivalenti a 120 ore settimanali, per ovviare al quale, la società si è resa disponibile ad attivare un contratto di solidarietà di cui all'art. 5, comma 5 del decreto legge n. 148/1993, convertito con modificazioni nella L. 236/93 e successive modificazioni;
- In data odierna, pertanto, si è svolto presso la scrivente sede l'esame congiunto previsto dalla legislazione vigente, in cui la Società, anche su sollecitazione della O.S. presente, ha esaminato la possibilità di ricorrere ai contratti di solidarietà di cui all'art. 5, comma 5 del decreto legge n. 148/1993, convertito con modificazioni nella L. 236/93, al fine di evitare i licenziamenti individuali plurimi, così come denunciati nella nota del 06/10/2011;

### TUTTO CIO' PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONCORDA QUANTO SEGUE

1. Le premesse, l'indicazione del numero degli esuberi e dei motivi che li hanno determinati, sono pienamente condivisi dalle parti e costituiscono, pertanto, parte integrante del presente accordo.

2. la società ARTIGIANATO FIORENTINO LAMPADARI ROMA SRL per evitare interventi traumatici per n. 03 lavoratori riconosciuti come eccedenze rispetto alle esigenze di economicità aziendali indispensabili alla continuazione dell'attività e alla propria attuale organizzazione del lavoro, hanno convenuto circa l'opportunità di ricorrere alla definizione di un Contratto di Solidarietà **specificando, che detto contratto viene stipulato ai sensi dell'art.5. commi 5 e 8 della Legge 236/93 successive modifiche (art. 7 ter, comma 9, lettera d) legge 33/2009) al fine di evitare licenziamenti individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo.**

3. Conseguentemente, la società inoltrerà ai competenti uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, istanza per la concessione del suindicato contratto di solidarietà, **per un periodo di 24 mesi, a decorrere dal 01 novembre 2011.**

4. Il contratto di solidarietà si realizzerà suddividendo, su n. 10 dipendenti, addetti all'unità produttiva di Roma, il n. di 120 ore complessivi settimanali di riduzione dell'orario di lavoro (equivalenti all'esubero delle unità lavorative denunciato) su n. 368 ore settimanali lavorabili e, dunque, nella percentuale del 33 % delle ore lavorabili.

5. La riduzione di orario, quantitativamente determinata come dal precedente capo 4, avrà cadenza settimanale, come da specifici e periodici accordi con i lavoratori e la O.S. firmataria del presente accordo.

6. Le parti, nel dichiararsi reciprocamente che la riduzione di orario è congrua nonchè conforme a legge, prendono atto che l'azienda anticiperà la quota retributiva spettante al lavoratore in forza del contratto di solidarietà, fino al provvedimento di autorizzazione amministrativa. L'Azienda, inoltre, verserà ai lavoratori il 100% della quota di contributo di sua competenza. Tutto ciò, fermo restando che le parti prevedono fin d'ora di incontrarsi periodicamente, per una complessiva ricognizione della situazione aziendale in essere presso l'unità produttiva in oggetto..

7. Le parti tutte, per quanto di competenza, si attiveranno nelle competenti sedi ministeriali nonché previdenziali onde espletare gli adempimenti amministrativi esecutivi che conseguono alla stipula dell'odierno accordo.

8. Le parti si incontreranno presso la sede aziendale con periodicità semestrale, o su specifica richiesta di una delle stesse, per una verifica complessiva della situazione aziendale e delle iniziative indicate nel presente accordo;

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti si danno atto di aver regolarmente esperito in tutti i suoi aspetti la procedura di cui all'art. 5 L. n. 236/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ad ogni altra disposizione prevista da leggi, norme contratti e/o accordi vigenti.

**La Regione Lazio, inoltre, ai sensi della vigente normativa, vista la documentazione in proprio possesso e preso atto di quanto emerso nel presente verbale di accordo, esprime il proprio parere favorevole al riconoscimento per la società ARTIGIANATO FIORENTINO LAMPADARI ROMA SRL dei benefici di cui ai contratti di solidarietà previsti dall'art. 5, comma 5, della Legge 236/93 e successive modificazioni, per un periodo di 24 mesi, a decorrere dal 01 novembre 2011.**

Letto, confermato e sottoscritto.